API INDUSTRIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

29 SETTEMBRE 2011
VERONA

IL MODELLO ORGANIZZATIVO INTEGRATO SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

Avv. Luigi Meduri

"*Modelli Organizzativi D.Lgs. 231/01 e art. 30 D.Lgs. 81/08: reati in materia di sicurezza sul lavoro e responsabilità dell'azienda. Perchè e come adottare un Modello Organizzativo.*
Cenni alle novità del 231 ambiente"

Parte I

COS'E' IL MODELLO ORGANIZZATIVO?

È un sistema di regole e procedure che hanno lo scopo di prevenire la commissione di reati da parte di amministratori o dipendenti dell'impresa.

Quando alcuni reati vengono commessi scatta la cosidetta **responsabilità amministrativa dell'impresa**, che comporta l'inizio di un procedimento penale a carico dell'impresa stessa.

La Responsabilità amministrativa dell'impresa è regolamentata dal Decreto Legislativo 231 del 8 giugno 2001

Successivamente la responsabilità amministrativa dell'impresa è stata estesa alle omissioni in materia di sicurezza sul lavoro (2007-2008) e di sicurezza ambientale (2011)

Oltre alle omissioni in materia di Sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale,

quali sono i principali reati richiamati dal decreto 231?

- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- Illeciti societari;
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- Associazione per delinquere;
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- Delitti in materia di violazione di diritto d'autore.

Di norma i reati che è opportuno considerare pioritariamente nelle piccole imprese sono:

- i reati commessi per violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- alcuni illeciti ambientali.

Si tratta di reati che oggi possono comportare la responsabilità amministrativa dell'impresa.

CHE COS ' E ' LA RESPONSABILITA ' AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA?

1.E' una forma di responsabilità che viene accertata dal giudice penale quando un reato previsto dal Decreto 231 e dalle successive integrazioni, viene commesso da un'impresa priva di Modello Organizzativo.

2.E' una forma di responsabilità che si aggiunge alla responsabilità penale personale del legale rappresentante dell'impresa.

SCHEMA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

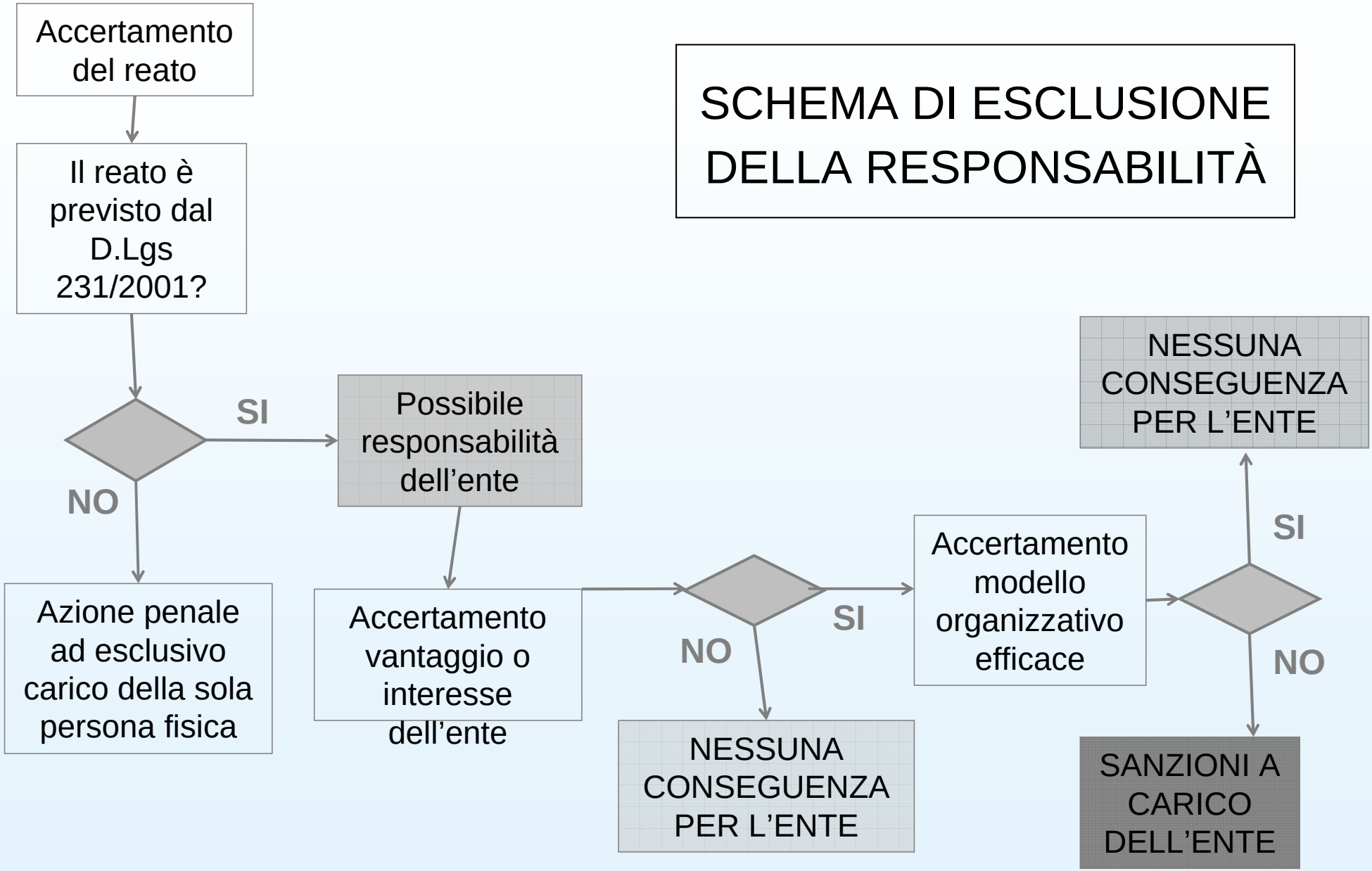

È possibile adottare il modello organizzativo soltanto per la prevenzione dei reati a maggior rischio?

Si, è possibile. E oggi la raccomandazione rivolta alle imprese è di adottare un modello integrato per prevenire quanto meno:

- i reati di *lesioni personali gravi o gravissime* o di *omicidio colposo* collegati alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro;
- gli illeciti ambientali nella gestione delle attività produttive.

Perché è necessario adottare il MODELLO INTEGRATO?

Il modello integrato aiuta l'impresa ad applicare correttamente le nuove norme sulla sicurezza sul lavoro e sulla corretta gestione ambientale delle attività produttive.

Quali altri vantaggi comporta il modello organizzativo?

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, con il Modello Organizzativo (comprensivo di Sistema di Gestione, detto anche SGSL) si può ottenere annualmente lo sgravio contributivo INAIL.

TABELLA SGRAVIO

LAVORATORI / ANNO	RIDUZIONE
Fino a 10	30%
Da 11 a 50	23%
Da 51 a 100	18%
Da 101 a 200	15%
Da 201 a 500	12%
Oltre 500	7%

Inoltre la certificazione o asseverazione del Modello comporta una diversa considerazione da parte degli enti ispettivi.

Art. 51 TUSL: gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività del fatto che l'impresa ha asseverato il Modello Organizzativo

Ma soprattutto nel caso infausto di **lesioni gravi, gravissime o mortali subite dal lavoratore** (anche se dipendente del subappaltatore) l'impresa può essere esonerata da responsabilità.

In egual modo, nel caso di illecito ambientale, se l'impresa è munita di modello organizzativo, può essere in grado di dimostrare che **il reato non è imputabile a carenze organizzative**.

La responsabilità amministrativa dell'impresa nel caso di commissione di reati si realizza in presenza di due condizioni:

a)COLPA DI ORGANIZZAZIONE

b)VANTAGGIO O INTERESSE

ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Vantaggio e interesse

L'impresa non ha effettuato gli investimenti economici e di risorse necessari per realizzare adeguate misure preventive che avrebbero potuto evitare l'infortunio.

Colpa di organizzazione

L'infortunio è conseguenza di carenze organizzative e gestionali dell'impresa.

Con i Modelli Organizzativi, se efficacemente attuati, l'eventuale illecito non avrà procurato un " ***vantaggio all ' impresa*** " e non sarà conseguenza di "***colpa di organizzazione***"

In mancanza di modello, nel caso di commissione di reato, l'ente è punibile con:

- Sanzioni Pecuniarie
- Sanzioni Interdittive
- Confisca del Profitto
- Pubblicazione della Sentenza

1. La sanzione pecuniaria **si applica sempre**, e viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille.
2. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.
3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Quando si applicano le sanzioni interdittive

Di volta in volta si dovrà verificare nel concreto se sussistono:

1)Gravi indizi di responsabilità dell'ente (art. 45 D.Lgs 231/01)

2)Concreto pericolo che vengano commessi reati della stessa specie (art. 45 D.Lgs 231/01)

3)Profitto di rilevante entità conseguito dall ' ente in conseguenza del reato (art. 13 D.Lgs 231/01)

4)Ripetizione del reato (art.13 D.Lgs 231/01)

Le sanzioni interdittive sono:

1. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Quale norma regola il Modello Organizzativo per la Sicurezza sul lavoro?

È l’**art. 30 del Dlgs 81/08** (TUSL), dove si indicano:

1.i parametri normativi affinchè il modello organizzativo sia idoneo ad escludere la responsabilità amministrativa dell’impresa.

2.l’obbligo di introdurre procedure idonee per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

È obbligatorio il Modello Organizzativo per la sicurezza sul lavoro?

L'art. 30 del TUSL prevede che il Modello Organizzativo idoneo ad esonerare l'impresa da responsabilità amministrativa "***deve essere adottato ed efficacemente attuato***".

Non sono previste però sanzioni per l'impresa che non lo adotta.

Però in caso di infortunio, se il Modello non è stato adottato, le sanzioni (come vedremo dalle recenti sentenze) sono molto onerose.

In ogni caso il Modello Organizzativo si fonda:

1.in parte sulle procedure obbligatorie previste dall'art.28 del TUSL:

a. valutazione dei rischi e nomina del RSPP;
b. indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

2. in parte sulle procedure del Sistema di Gestione per la sicurezza sul lavoro.

Si tratta di procedure previste dalle Linee Guida UNI INAIL o dalle OHSAS 18001:2007

3. Ma soprattutto il Modello Organizzativo si fonda su un sistema disciplinare e di vigilanza idoneo a garantire il rispetto da parte di lavoratori e subappaltatori delle regole della sicurezza.

Il Sistema disciplinare e di vigilanza è il cuore dei Modelli Organizzativi, non solo per la sicurezza del lavoro, ma anche per la prevenzione di altri possibili reati da parte di amministratori o dipendenti dell'impresa.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, con la circolare n. 15816 del 11 luglio 2011, è stata ribadita la necessità di definire, nel Modello Organizzativo, un sistema disciplinare e di controllo per fare in modo che i dipendenti e fornitori rispettino le procedure di sicurezza.

Parte II

Procedura di implementazione del Modello Organizzativo

Con nota del 15.06.2010, il Ministero della Giustizia ha approvato le Linee Guida per la responsabilità amministrativa nelle PMI. Il Modello Organizzativo delle imprese iscritte a Confapi deve adeguarsi a queste Linee Guida per poter essere considerato efficace.

1. Analisi dei rischi

Vengono considerate la tipologia di attività, il livello di organizzazione nella sicurezza, gli oneri sostenuti, il livello di formazione del datore di lavoro, dei suoi collaboratori e del personale impiegato.

L ' analisi dei rischi coinvolgerà anche il rischio di inadempimenti nella gestione ambientale delle attività produttive.

2. Organigramma

Vengono individuate le funzioni per la gestione ed il controllo delle procedure adottate o da adottare per prevenire infortuni sul lavoro e illeciti ambientali.

3. Attività formative e informative in azienda

Il datore di lavoro, i dirigenti, eventuali delegati, i preposti ed i lavoratori vengono formati, con distinti moduli formativi, su:

- adozione e attuazione del Modello Organizzativo da parte dell'azienda:
- le responsabilità, i nuovi compiti, gli incarichi;
- il nuovo sistema dei controlli;
- il nuovo il sistema disciplinare;
- le procedure di gestione

4. Piano finanziario

La responsabilità “amministrativa” dell’impresa viene in primo luogo accertata nei casi in cui risulta che il reato è conseguenza di **carenti investimenti:**

- nella formazione dei lavoratori;
- nella manutenzione delle macchine e delle attrezzature;
- nei dispositivi di protezione e nelle procedure di sicurezza;
- nella mancata liquidazione ai subappaltatori degli oneri della sicurezza

Continua: piano finanziario

Viene quindi definito un piano finanziario annuale nel quale vengono indicati i costi sostenuti o prevedibilmente da sostenere per garantire gli standard sul lavoro e ambientale di sicurezza previsti dalla legge.

Il piano finanziario viene rivalutato di anno in anno nella riunione periodica obbligatoria, salvo necessità di revisione in corso d'anno.

5. Piano di formazione, informazione e addestramento

Viene individuato il programma annuale di formazione, informazione ed addestramento.

Programma che terrà anche conto dell'esigenza di individuare e formare un numero di preposti e di addetti alle varie emergenze adeguato all'articolazione produttiva dell'impresa.

5. Nuovo sistema dei controlli

Monitoraggio di primo livello: i preposti (adeguatamente formati) periodicamente (almeno una volta al mese) gestiscono una apposita lista di controllo delle lavorazioni.

In ogni caso, i preposti segnalano alla direzione aziendale le anomalie o le violazioni, da parte degli addetti, dei regolamenti di sicurezza sul lavoro e ambientale.

Continua: sistema di controllo

Nelle imprese con meno di 10 dipendenti, viene messo a punto un sistema di controllo sul funzionamento del Modello Organizzativo che fa perno sul Datore di lavoro o su un suo fiduciario, anche esterno.

Nelle imprese con più di 10 dipendenti, viene incaricato un Organismo di Vigilanza, detto anche **Verificatore 231**.

7. Sistema disciplinare

Viene chiaramente spiegato a tutti i livelli dell'azienda la necessità di un codice disciplinare vincolante per gli amministratori, i dirigenti, i preposti, i lavoratori, i subappaltatori e i lavoratori autonomi.

In assenza di un codice disciplinare, il Modello Organizzativo è inefficace.

Il Codice Disciplinare indicherà anche i compiti, le responsabilità e le sanzioni interne per garantire la corretta gestione ambientale delle attività produttive.

Continua: sistema disciplinare

Il codice disciplinare è rivolto a :

a) Amministratori;

b) Soci;

c) Delegati o dirigenti;

d) RSPP o Responsabile di Sistema

e) Medico competente

f) Preposti e Lavoratori dipendenti

g) Subappaltatori, fornitori e lavoratori autonomi

Sistema disciplinare e lavoratore dipendente

In ogni posto di lavoro viene affisso un Regolamento antinfortunistico plurilingue che contiene in forma semplificata gli obblighi previsti dalla legge in capo al lavoratore per garantire la sua sicurezza e quella dei suoi colleghi di lavoro.

In caso di ripetuta violazione, il preposto segnala la mancanza al rispettivo datore di lavoro, il quale darà luogo a una procedura disciplinare.

Applicazione del Regolamento

Il Regolamento vincola tutti i lavoratori dipendenti e autonomi che operano nello stesso luogo di lavoro o unità produttiva o cantiere.

Il Regolamento affisso all'entrata dell'azienda indicherà a tutti gli addetti ai lavori, oltre alle norme essenziali sulla sicurezza sul lavoro, anche le norme comuni per la corretta gestione ambientale delle attività produttive.

Sistema disciplinare nella piccola impresa

Le procedure da introdurre nell'impresa vengano adeguate alle sue dimensioni.

Per le imprese meno strutturate, avremo Modelli Organizzativi più "leggeri", ma egualmente efficaci.

Ridefinizione dei contratti

Verranno inseriti nei contratti con subappaltatori e fornitori dei Capitolati speciali sicurezza e ambiente allo scopo di garantire il rispetto del Modello Organizzativo.

Procedure di gestione

Una volta definiti gli aspetti essenziali del Modello Organizzativo (sistema di controllo e disciplinare, ridefinizione dei rapporti con subappaltatori e lavoratori autonomi, assegnazione degli incarichi per la gestione della sicurezza, attività formative su tutta la filiera) si passa alla preparazione del Manuale del Sistema di Gestione.

Si tratta di definire le procedure (o SGSL UNI-INAIL o 18001 OHSAS) e mettere a punto un Manuale specifico per l'impresa.

Continua: procedure di gestione

L'obiettivo è inserire gradualmente le procedure per essere certi che, nell'ambito dell'impresa, vengano effettivamente gestite.

Per evitare duplicazioni inutili, dove l'impresa ha già un Sistema di Qualità, si procede a integrare le procedure della sicurezza con quelle del Sistema di Qualità.

Asseverazione del Modello

Il Decreto 81 prevede la possibilità di “certificare” il Modello Organizzativo.

La asseverazione del Modello è riservata all’Ente Bilaterale del settore di appartenenza dell’impresa.

Parte III

Regime Sanzionatorio

Area Sicurezza sul lavoro

(elenco delle sanzioni per responsabilità amministrativa d'impresa che si aggiungono alle sanzioni penali ed amministrative per responsabilità personale degli amministratori e/o dirigenti)

Quale norma regola le sanzioni nel caso di infortunio sul lavoro in un'impresa priva di Modello Organizzativo?

È l'**art. 300 del TUSL** dove si indicano le sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti dell'**impresa, cooperativa, associazione o ditta individuale**, nel caso di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime collegate alla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Sanzioni pecuniarie

Nel caso di omicidio colposo

da € 25.775 a € 1.549.000

(dipende dal tipo e dalla gravità delle violazioni)

Nel caso di lesioni colpose

da € 25.750 ad € 387.250

(dipende dal tipo e dalla gravità delle violazioni)

Durata delle Sanzioni interdittive

Nel caso di omicidio colposo

durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno

Nel caso di lesioni colpose

durata non superiore a sei mesi

Parte IV

Reati Ambientali
in 231

(elenco delle sanzioni per responsabilità amministrativa d'impresa che si aggiungono alle sanzioni penali ed amministrative per responsabilità personale degli amministratori e/o dirigenti)

Nel caso di commissione di **reati ambientali** la fonte normativa è l'art. 6 Dir 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente

a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di **sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria**, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di **rifiuti**, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

c) la spedizione di **rifiuti**, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;

d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate **sostanze o preparazioni pericolose** che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di **materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose** che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di **specie animali o vegetali selvatiche protette**, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

g) il **commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto;

i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

La **Direttiva 2008/99/CE** è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 121 del 16 agosto 2011, ed obbliga gli stati membri ad adottare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, nel caso di illeciti ambientali commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente nell ' impresa oppure per carenza di sorveglianza e controllo oppure per sua omessa sorveglianza e controllo da parte di persona soggetta alla sua autorità.

1_Reati ambientali a maggior rischio di commissione per le PMI:

•Distruzione/deterioramento di habitat;

•Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione carente/insufficiente;

•Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Allegati TUA) senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni dell'autorità competente o superando i valori limite imposti dal TUA;

•Inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee (anche provocato da sostanze pericolose) e/o mancata bonifica dell'inquinamento cagionato;

•Superamento dei valori limite di qualità dell'aria, previsti dalla normativa (TUA, Piani Regionali, AIA..) nell'esercizio dell'impianto;

2_Reati ambientali a maggior rischio di commissione per le PMI:

•Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione e deposito temporaneo e discarica non autorizzata di rifiuti e di rifiuti pericolosi in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione;

•False indicazioni (certificato di analisi, certificato falso durante il trasporto..) sulla natura, caratteristiche e composizione dei rifiuti e false indicazioni e/o omissioni in ambito SISTRI;

•Traffico illecito di rifiuti.

AREA	NORMA	REATO (sintesi)
HABITAT	*Art. 733 bis Codice Penale*	Distruzione o deterioramento in modo significativo di un habitat all'interno di un sito protetto
SCARICHI	*Art. 137 co. 1, 7 (prima ipotesi), 9, 12, 14 D.Lgs. 152/2006*	Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione carente/insufficiente
	Art. 137 co. 2, 3, 4, 5, 7 (seconda ipotesi), 8, 11 e 13 D.Lgs. 152/06	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (TUA) senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni dell'autorità competente o superando i valori limite imposti dal TUA
INQUINAMENTO	*Art. 257 co. 1 e 2 D.Lgs. 152/06*	Inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee (anche provocato da sostanze pericolose) e/o mancata bonifica dell'inquinamento cagionato
RIFIUTI	*Art. 256 co. 1, lett. a) e b), 3, 5, 6 (primo periodo) D.Lgs. 152/06*	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione, miscelazione non consentita e deposito temporaneo e discarica non autorizzata di rifiuti e di rifiuti pericolosi in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione
	Art. 258 co. 4 (secondo periodo) *Art. 260 bis co. 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 D.Lgs. 152/06*	False indicazioni (predisposizione certificato di analisi, certificato falso durante il trasporto..) sulla natura, caratteristiche e *composizione* dei rifiuti e false indicazioni o dichiarazioni, alterazione fraudolenta di documenti e/o omissioni in ambito SISTRI
	Art. 259 co. 1 e art. 260 co. 1 D.Lgs. 152/06	Traffico illecito di rifiuti e/o attività continua ed organizzata di cessione, ricezione, trasporto, esporto, importo, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti
ARIA	*Art.279 co.5 D.Lgs. 152/06*	Superamento dei valori limite di qualità dell'aria, previsti dalla normativa (Allegati TUA, Piani Regionali, AIA..) nell'esercizio dell'impianto

ELENCO SANZIONI

(illeciti ambientali)

Di norma l'illecito ambientale comporterà l'irrogazione nei confronti la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di € 387.342,50.

(La sanzione fino a € 774.685,00 si applica nel caso di traffico illecito di rifiuti).

AREA	REATO (sintesi)	SANZIONE PECUNIARIA (quote, importo min/max)	SANZIONE INTERDITTIVA
HABITAT	Distruzione o deterioramento in modo significativo di un habitat all'interno di un sito protetto	150/250 **€ 38.734,50 / € 387.342,50**	
SCARICHI	Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione carente/insufficiente	1/250 **Fino a € 387.342,50**	SI
	Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (TUA) senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni dell'autorità competente o superando i valori limite imposti dal TUA	150/300 **€ 38.734,50 / € 464.811,00**	SI
INQUINAMENTO	Inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee (anche provocato da sostanze pericolose) e/o mancata bonifica dell'inquinamento cagionato	150/250 **€ 38.734,50 / € 387.342,50**	
RIFIUTI	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione, miscelazione non consentita e deposito temporaneo e discarica non autorizzata di rifiuti e di rifiuti pericolosi in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione	150/300 **€ 38.734,50 / € 464.811,00**	SI
	False indicazioni (predisposizione certificato di analisi, certificato falso durante il trasporto..) sulla natura, caratteristiche e composizione dei rifiuti e false indicazioni o dichiarazioni, alterazione fraudolenta di documenti e/o omissioni in ambito SISTRI	150/300 **€ 38.734,50 / € 464.811,00**	
	Traffico illecito di rifiuti e/o attività continua ed organizzata di cessione, ricezione, trasporto, esporto, importo, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti	300/500 **€ 77.469 / € 774.685,00**	SI
ARIA	Superamento dei valori limite di qualità dell'aria, previsti dalla normativa (Allegati TUA, Piani Regionali, AIA..) nell'esercizio dell'impianto	1/250 **Fino a € 387.342,50**	

MATRICE LAVORAZIONI/ASPETTI AMBIENTALI DELL'IMPRESA

MOD ARA_02

COD RIF	LAVORAZIONE/ PROCESSO	CONSUMO ENERGIA			CONSUMO MATERIE PRIME					SCARICHI ED EMISSIONI			RIFIUTI			LIMITAZIONI AMBIENTALI AREA						NOTE
		COMBUSTIBILI FOSSILI	ENERGIA ELETTRICA	ALTRE RISORSE	ACQUA	LEGNO	FERRO ED ALTRI METALLI	INERTI	ALTRE MATERIE PRIME	ACQUE REFLUE	EMISSIONI GASSOSE	SVERSAMENTI	RECUPERABILI	NON PERICOLOSI	PERICOLOSI	RUMORE	VIBRAZIONI	POLVERE	INQUINAMENTO SITO	IMPATTO VISIVO	ALTRO	
INTERO PROCESSO																						
LEGENDA		T Trascurabile			S Sensibile					C Critico			! attenzione									
		caso straordinario			caso ordinario								responsabilità progettista									

RISCHIO RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA

Modulo dell'ARA – Analisi del Rischii Ambientali: valutazione iniziale dei rischi ambientali dell'impresa

COD RIF	REG AUT	SCARICHI									EMISSIONI			RIFIUTI								
LAVORAZIONE/ PROCESSO	AIA	**REFLUI INDUSTRIALI**	**SOSTANZE ALL V (tab V e IIIA)**	AUTORIZZAZIONE PROVINCIA	**PRESCRIZIONI**	**FOGNATURA**	AUTORIZZAZIONE COMUNE	**SUOLO**	**ACQUE METEOR. DILAVAMENTO**	AUTORIZZAZIONI	**note**	**EMISSIONI GASSOSE**	AUTORIZZAZIONE PROVINCIA	**note**	**NON PERICOLOSI**	**PERICOLOSI**	**SISTRI**	AUTORIZZAZIONE PRODUZ	AUTORIZZAZIONE TRASP	AUTORIZZAZIONE SMALTIM	AUTORIZZAZIONE DEPOSITO TEMP	AUTORIZZAZIONE DISCARICA	**note**

La commissione di reati ambientali, compresi nel D.Lgs 121/2011 riguarda:
-cagionamento di un inquinamento illecito, realizzazione di traffico di rifiuti o deterioramento/distruzione di habitat;
-carenza, assenza, insuffficiente documentazione/autorizzazioni.

Quindi nell'analisi dei rischi vanno considerati, sia gli aspetti documentali ed il regime autorizzatorio sia gli aspetti tecnici e gestionali (in relazione ai reati 231)

MATRICE LAVORAZIONI/GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE

MOD ARA_02

COD RIF	LAVORAZIONE/ PROCESSO	CONSUMO ENERGIA			CONSUMO MATERIE PRIME					SCARICHI ED EMISSIONI			RIFIUTI			LIMITAZIONI AMBIENTALI AREA DI COSTRUZIONE						NOTE
		COMBUSTIBILI FOSSILI	ENERGIA ELETTRICA	ALTRE RISORSE	ACQUA	LEGNO	FERRO ED ALTRI METALLI	INERTI	ALTRE MATERIE PRIME	ACQUE REFLUE	EMISSIONI GASSOSE	SVERSAMENTI	RECUPERABILI	NON PERICOLOSI	PERICOLOSI	RUMORE	VIBRAZIONI	POLVERE	INQUINAMENTO SITO	IMPATTO VISIVO	INTRALCIO TRAFFICO	
	IMPIANTO CANTIERE	S	T		T	S	S	S	T	T	T	T	T			S		S		S	S	
	INGRESSO/TRASPORTO MATERIE PRIME	T									S					T		C			S	polveri
	TRASPORTO PALI, PALANCOLE, ARMATURE	T									T		T			T		C			S	
	IMPIANTO BETONAGGIO	T			T			S	T	T		T	T					S	T			*non presente
	IMPIANTO BENTONITE	S			T				S	T	T	T	T		T^	S		T		S		
	OPERE/STRUTTURE DI CONTENIMENTO	T			S	S	T	S			T		T			S	T	T		S		
	IMPERMEABILIZZAZIONE				S																	
	SCAVO FONDAZIONI	T	T		C	T		S	C		T	C	T	C		C	S	C		S	*	
	ARMATURA	T	T				C				T		T			S		S				
	GETTO CALCESTRUZZO FONDAZIONI	T			C			C	C		T	T				T		S	T		*	
	INFISSIONE PALI, POSIZ. PALANCOLATI, CONSOLIDAMENTI	C	C		T	T	S		T	T	T		T	T		C	C	T			*	
	RIPARAZIONE MAUTENZIONE MEZZI		T				T		T	T	T	C	T		C				C			
	DEPOSITO INERTI		T							S	T		S	S		T		T	T	S		
	STOCCAGGIO OLI ESAUSTI										T				C				C			
	STOCCAGGIO RIFIUTI									T			T						C			
	SISTEMAZIONI ESTERNE	T	T		T		T	S	T	T		T	S			S		S		S	S	
	SMOBILIZZO CANTIERE	T	T		S					T		T	S			S		S		S	S	
	INTERO PROCESSO	S	S		C	S	S	S	C	S	T	C	S	C	C	C	C	C	S	S	S	

LEGENDA

T Trascurabile — S Sensibile — C Critico — ! attenzione

caso straordinario — caso ordinario — responsabilità progettista

Modulo compilato dell'ARA: valutazione iniziale dei rischi ambientali di un cantiere conforme per il SGA-ISO14001

Parte V

Sentenze

Sentenza Trib. Trani 26.10.09
Efficacia del Modello Organizzativo

A seguito della morte di 5 lavoratori per asfissia nel corso di operazioni non protette di bonifica di una cisterna delle Ferrovie dello Stato, sono stati condannati:

- le Ferrovie dello Stato al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.500.000, 00;
- le due imprese subappaltatrici al pagamento della sanzione pecuniaria di € 400.000 ciascuna.

Le FFSS sono state condannate nonstante avessero adottato il Modello Organizzativo. Ma detto Modello è stato ritenuto inefficace in quanto non aveva previsto alcuna procedura di selezione e di controllo delle imprese subappaltatrici.

Le FFSS, una volta condannate hanno agito in rivalsa nei confronti dei die dirigenti responsabili di quel subappalto.

Nel procedimento penale, i due dirigenti sono stati condannati a 4 anni di detenzione ciascuno.

Secondo il Tribunale di Trani, per accertare se il Modello organizzativo è efficace, il Giudice deve valutare se:

1. L'analisi dei rischi sia stata integrale;
2. Le procedure adottate siano effettivamente utili sul piano operativo;
3. Il sistema sia caratterizzato da meccanismi correttivi, affidati ad un Organismo di controllo munito di poteri disciplinari efficaci

Inoltre, il Modello Organizzativo non deve essere:

1.“ *un ’ operazione di mera facciata priva di reale efficacia preventiva*”;

1.“*un rituale di portata meramente burocratica*”

A questo scopo il Giudice deve innanzitutto verificare:

1. l’effettiva idoneità del Modello nel momento dell’adozione;

1. e di seguito la sua concreta efficacia durante la sua attuazione nel corso del tempo.

MA ATTENZIONE

Il Modello Organizzativo deve anche prendere in considerazione i rischi derivanti che l'impresa può avere "*per evitare che dipendenti di terzi possano subire lesioni o perdere la vita per infrazioni commesse dai loro datori di lavoro*"

Quindi il controllo dei rischi non può esaurirsi nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della singola impresa, ma deve essere esteso anche all'osservanza delle medesime regole da parte dei soggetti che, direttamente o indirettamente, con quelle stesse fonti di rischio entrano in contatto.

Tribunale di Pinerolo, 23 settembre 2010

Infortunio di lavoratore che subisce una gravissima lesione alla mano destra in quanto il laminatoio cui era addetto era privo di ripari. Il Tribunale ha ritenuto la negligenza “macroscopica” e “davvero inescusabile”. Inoltre emergeva “con evidenza” come per molto tempo la gestione della sicurezza degli impianti sia stata trascurata.

Viene accertata sia la responsabilità personale del datore di lavoro che la responsabilità amministrativa dell'impresa per il delitto di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza del lavoro.

Per quanto riguarda la responsabilità personale, si è ritenuto che il reato è stato commesso dal datore di lavoro, che è apparso indifferente (o, comunque " non sufficientemente attento") alla tutela delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti.

È stata pertanto inflitta la condanna di mesi tre di reclusione e del pagamento della spese processuali.

Per quanto riguarda la responsabilità dell ' impresa, quest'ultima è stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo ascrittole, ed è stata pertanto condannata alla pena pecuniaria di € 36.000,00.

Scelta delle sanzioni

Non sono state applicate le sanzioni interdittive in quanto non sono risultati nè la reiterazione nell'illecito (era il primo grave infortunio nell'azienda), nè il conseguimento di un profitto di rilevante entità.

Tribunale di Novara, 26 ottobre 2010

Un lavoratore addetto ad uno scalo merci ferroviario subiva lesioni mortali a causa dell'investimento da parte di un treno in manovra. Venivano coinvolte due società concessionarie dell'area e del controllo del carico dei container.

È stata accertata la responsabilità amministrativa delle due imprese sia per aver tratto un “vantaggio” dall’infortunio, sia per colpa di organizzazione.

In particolare le imprese coinvolte avevano tratto un “vantaggio” in quanto:

1) non avevano adottato le indispensabili iniziative finalizzate a prevenire il rischio di investimento ferroviario;

2) avevano ridotto ed evitato i costi di un adeguato sistema di segnali acustici e visivi;

3) avevano velocizzato i tempi del ciclo produttivo;

4) avevano ridotto i costi per la formazione e l’informazione del personale.

Secondo il Tribunale la **sussistenza dell'interesse o del "vantaggio" è sufficiente per dichiarare la responsabilità amministrativa dell'impresa**.

Responsabilità che può essere esclusa solo se l'impresa dimostra che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima dell ' infortunio, "*modelli organizzativi idonei*".

OBBLIGATORIETÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Secondo il Tribunale di Novara l'adozione del Modello Organizzativo è obbligatoria.

L'infortunio in esame si è verificato due mesi dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Questo, per il Tribunale, non poteva comportare alcuna esimente in quanto "*più elevato è il pericolo in caso concreto, più urgente e prioritario è l' obbligo di adozione dello strumento organizzativo*"

SANZIONI

IL Tribunale di Novara ha inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria di € 120.000,00 alla cooperativa addetta al controllo dei container e di € 140.000,00 all'impresa concessionaria dell'area dove si è verificato l'investimento.

Tribunale di Torino, 15 aprile 2011
Sentenza Tyssenkrupp

Lesioni mortali a 7 lavoratori a causa di un incendio provocato della rottura di un flessibile che trasportava olio minerale nei circuiti oleodinamici della linea di lavorazione.

RESPONSABILITÀ PENALE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI

È stata riconosciuta la responsabilità dell'amministratore delegato e di alcuni dirigenti.

L'A.D. per **omicidio volontario** (per dolo eventuale), in quanto, pur se consapevole del rischio di gravi incidenti, aveva deciso di correrlo rinunciando a utilizzare gli investimenti già deliberati nelle misure di prevenzione antincendio.

I dirigenti per **omicidio colposo** (con colpa cosciente) per omissione di controlli e di iniziative.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA

Qualche mese prima la capogruppo aveva deliberato di mettere a disposizione dello stabilimento di Torino € 800.000 per installare un impianto di rilevazione di fumi e spegnimento automatico del fuoco. La somma non veniva utilizzata in quanto era prevista la chiusura a breve della fabbrica.

Da qui l'accertamento della responsabilità amministrativa per la **sussistenza del "vantaggio"**.

SANZIONI

Oltre alle pesanti condanne inflitte ai manager per la loro responsabilità personale ed ai cospicui risarcimenti dei danni, sono state inflitte dal Tribunale di Torino le seguenti sanzioni per la responsabilità amministrativa dell'impresa:

1. SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA: € 1.000.000

2. SANZIONI INTERDITTIVE:

a. sospensione di agevolazioni, benefici ed incentivi pubblici per mesi 6 (esempio Cassa Integrazione);

b. divieto di pubblicizzazione dei prodotti per mesi 6.

3. CONFISCA

È stata disposta la confisca dell'importo stanziato e non speso per l'installazione dell'impianto antincendio (€ 800.000).

SENTENZE IN MATERIA ILLECITI AMBIENTALI

Corte Cassazione, 18 novembre 2010 sentenza n.40860

Il titolare di un'impresa edile ed il conducente di un automezzo vengono condannati alla pena dell'ammenda per avere trasportato, in mancanza di iscrizione all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, rifiuti costituiti da materiali edili di risulta, che stoccavano in un terreno di proprietà dell'imprenditore.

In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di trasporto illecito la movimentazione dei rifiuti che, pur avendo avuto inizio in area privata, sia obiettivamente finalizzata al loro trasporto all'esterno di tale area.

Il trasporto di tali rifiuti, infatti, anche se prodotti nell'esercizio della medesima attività d'impresa, richiede l'iscrizione all'Albo nazionale di cui 30 del decreto n. 22/1997.

Chi, al contrario, effettua il trasporto di rifiuti propri, anche senon pericolosi, anche se in via eccezionale, senza avvalersi delle prestazioni delle imprese regolarmente autorizzate, utilizzando mezzi propri non autorizzati, commette il reato di cui all'art. 256. comma primo, d. Lgs. n. 152 del 2006 (TUA – Testo Unico Ambientale).

Cosa accadrebbe oggi che questa tipologia illecita di smaltimento verrà effettuata dopo l'estensione della responsabilità amministrativa dell'impresa ai reati ambientali?

In assenza di Modello Organizzativo, lo smaltimento di rifiuti al di fuori dell'area aziendale, con l'utilizzo di mezzi dell'organizzazione non registrati all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, **sarebbe sanzionato anche nei confronti dell'impresa come segue:**

SANZIONI PECUNIARIE
Da 1 a 250 quote (fino ad un massimo di € 387.250,00)

SANZIONI INTERDITTIVE
Fino a 6 mesi

Corte Cassazione, 16 dicembre 2010 sentenza n.44397

Il titolare di un'impresa edile era stato condannato dal Tribunale di Milano alla pena di € 6.000 di ammenda in quanto ritenuto responsabile dell'abbandono, all'interno del Parco dell'Idroscalo (MI), di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da macerie in calcestruzzo.

Nel corso del processo l'imprenditore si era difeso sostenenedo che l'abbandono di rifiuti si era verificato a sua insaputa e per iniziativa personale di un dipendente, successivamente licenziato.

La Cassazione ha accolto il ricorso dell'imprenditore anche perchè l'impresa non aveva interesse ad abbandonare i rifiuti visto l'irrilevante costo del deposito in discarica e le gravi conseguenze sanzionatorie della condotta illecita (fra cui l'esclusione per un triennio dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni ed appalti di lavori pubblici).

Inoltre, secondo la Cassazione, l'imputato disponeva nel cantiere di un'area di deposito temporaneo delle macerie e, quindi, non vi era nessun motivo per cui avrebbe dovuto ordinare di abbandonare I rifiuti in luogo non consentito.

Cosa accadrebbe oggi con la nuova normativa in casi simili di abbandono di rifiuti?

In presenza di Modello Organizzativo, l'abbandono di rifiuti all'insaputa dell'imprenditore per iniziativa dei dipendenti o di terzi, **non comporterà responsabilità amministrativa**.
E questo, ovviamente, nel caso in cui il Modello sia correttamente applicato. E cioè che gli addetti siano informati delle responsabilità e che eventuali mancanze vengano sanzionate a livello disciplinare.
In questo caso l'elusione "fraudolenta" da parte del dipendente delle norme del Modello non sarà posta a carico dell'impresa.

In assenza di Modello Organizzativo, l'abbandono di rifiuti, anche se all'insaputa dell'imprenditore per iniziativa dei dipendenti o di terzi, **comporterà responsabilità amministrativa dell'impresa.**
E ciò in quanto si presumerà che, se ci fosse stato il Modello, il dipendente sarebbe stato sottoposto a controlli e nel caso ad interventi disciplinari.

SANZIONI PECUNIARIE
Da 1 a 250 quote (fino ad un massimo di € 387.250,00)

SANZIONI INTERDITTIVE
Fino a 6 mesi

Grazie per l'attenzione

Avv. Luigi Meduri